**N. 01374/2013REG.PROV.COLL.**

**N. 00133/2013 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 133 del 2013, proposto dalla Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Taverniti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Sesto Rufo 23;

*contro*

Domenico Mattiello, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aprea, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria 2;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 944/2012, resa tra le parti, concernente corresponsione indennità di fine rapporto di lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Domenico Mattiello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Bruno Taverniti e, su delega dell'avv. Antonio Aprea, Raffaele Masciantonio;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il presente appello investe la sentenza in epigrafe nella parte in cui questa ha attribuito all’opposizione spiegata dalla Regione Puglia, e accolta dallo stesso T.A.R., una valenza solo parziale, facendo perciò salva a carico dell’E.R.S.A.P. l’operatività del precedente decreto ingiuntivo;

Ritenuta la sussistenza dell’interesse della Regione alla base dell’appello in ragione della posizione di successore *in universum jus* che la stessa Regione riveste rispetto all’E.R.S.A.P. (come meglio si vedrà di qui a poco), condizione che in assenza del presente gravame la farebbe rispondere del debito di quest’ultimo;

Considerato che l’Amministrazione appellante fondatamente deduce che la propria opposizione avrebbe dovuto ritenersi proposta anche in qualità di successore a titolo universale dell’Ente indicato, con la conseguenza che la riscontrata sua fondatezza avrebbe dovuto condurre il primo Giudice alla revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto;

Rilevato, infatti, che l’Ente, già a suo tempo soppresso, in forza dell’art. 45 della L.R. n. 14 del 31 maggio 2001 è stato dichiarato poi espressamente estinto, datosi atto dell’intervenuta approvazione del relativo piano di liquidazione, con la conseguenza dell’estinzione della sua autonoma soggettività giuridica, e con l’ulteriore effetto, esplicitato dal comma 2 dello stesso articolo, che “la Regione Puglia succede all’E.R.S.A.P. nei rapporti attivi e passivi non ancora esauriti”;

Osservato che la previsione del comma 4 del medesimo articolo, lungi dallo smentire le inequivocabili disposizioni precedenti, ha il solo scopo di assicurare la continuità, in chiave puramente oggettiva, delle attività dell’Ente ormai estinto;

Osservato che per quanto precede il primo, assorbente mezzo dell’appello risulta meritevole di accoglimento;

Ritenuto che le spese processuali del doppio grado di giudizio devono essere opportunamente compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie in modo pieno l’opposizione proposta in primo grado dalla Regione Puglia, e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 282/2011 precedentemente emesso dal T.A.R..

Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)